



Alberta Pianca

NOTAIO

Repertorio N. 34249

Raccolta N. 11865

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventi il giorno ventitrè del mese di settembre, in Vittorio Veneto, presso la sala riunioni delle Associazioni di volontariato della sinistra Piave in Via San Gottardo n. 91, alle ore venti e minuti trenta.

Avanti a me Dott. Alberta Pianca, notaio in Vittorio Veneto, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Treviso;

è presente la signora:

- DA RE RENATA nata a Vittorio Veneto il 4 aprile 1953 e residente a Vittorio Veneto in Via San Fris n. 53, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente dell'associazione di volontariato denominata "Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus Sinistra Piave di Vittorio Veneto", in breve "Anffas Onlus Sinistra Piave di Vittorio Veneto" con sede in Vittorio Veneto, Via S. Gottardo n. 91, codice fiscale 93010980261, ente avente personalità giuridica riconosciuta con Ddr 126 del 25 giugno 2012, iscritto al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Veneto al N. TV0069.

Detta signora comparente della cui identità personale io Notaio sono certa mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea della predetta associazione ed assuntane la presidenza ai sensi dell'art. 10 dello statuto dell'associazione dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata il giorno 22 settembre 2020 alle ore 6 (sei) in prima convocazione e in seconda convocazione in questo luogo, giorno ed ora (23 settembre 2020 alle ore 20) mediante lettera inviata agli associati nei modi e nei termini di cui all'art. 8 dello statuto vigente, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE STRAORDINARIA:

1. Adempimenti statutari
2. Approvazione testi statutari transitorio e definitivo per adeguamento alla riforma del terzo settore
3. conferimento poteri al presidente per porre in atto eventuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o autorità preposte
4. varie ed eventuali

PARTE ORDINARIA

omissis

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti ella Presidente e tutti i consiglieri signori Balbinot Graziella, Bevilacqua Francesca, Bolzan Luigi, Cenedese Fiorella, Cettolin Luigi e Grando Maria Antonietta;

REGISTRATO A

TREVISO

Il 28 settembre 2020

al N. 25705 - Serie 1T

Euro 200,00

- che sono presenti, in persona o per delega, numero 71 (settantuno) associati su numero 90 (novanta) associati aventi diritto di voto come da elenco che si allega sotto la lettera C);

- che la presente assemblea è validamente costituita con la presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Aderendo alla richiesta sopraformulatami, io Notaio dò atto che l'assemblea si svolge come segue:

il Presidente prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno stabilisce che le votazioni avvengano per alzata di mano.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra ai convenuti la necessità di adeguare lo statuto vigente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 cosiddetto "codice del terzo settore" e dà lettura e spiegazione del nuovo testo di statuto che recepisce le direttive impartite dall'Anffas nazionale in merito alle imprescindibili norme contenute in detto codice. In particolare pone l'attenzione sul fatto che la denominazione deve contenere le parole "associazione di promozione sociale" o "APS", che è opportuno specificare di operare nei settori previsti all'art. 5 del codice del terzo settore, che deve essere introdotta la previsione relativa all'organo di controllo e che va adeguata anche la vigente disciplina relativa ai soci, all'ammissione ed espulsione dei soci e alle cariche sociali.

Dopo la lettura e spiegazione il Presidente dichiara aperta la discussione sulle proposte modifiche e dopo ampio dibattito, si passa alla votazione per alzata di mano la quale dà il seguente risultato:

favorevoli 71 (settantuno)

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

Le proposte modifiche pertanto vengono tutte approvate avendo conseguito la maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati.

Il Presidente dà atto che lo Statuto aggiornato con tutte le modifiche sopra proposte ed approvate è quello che redatto su 6 (sei) fogli dattiloscritti per 20 (venti) facciate intere e parte della 21 (ventuno) si allega al presente atto sotto la lettera A).

Il Presidente a questo punto sottolinea che fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) continuano ad applicarsi le norme previgenti ma fa presente

la necessità di apportare allo statuto vigente talune modifiche imprescindibili che ella illustra dettagliatamente ai presenti.

Dopo la lettura e spiegazione il Presidente dichiara aperta la discussione sulle proposte modifiche e dopo ampio dibattito, si passa alla votazione per alzata di mano la quale dà il seguente risultato:

favorevoli 71 (settantuno)

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

Le proposte modifiche pertanto vengono tutte approvate avendo conseguito la maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati.

Il Presidente dà atto che lo Statuto aggiornato con tutte le modifiche sopra proposte ed approvate è quello che redatto su 4 (quattro) fogli dattiloscritti per 14 (quattordici) facciate intere e parte della 15 (quindicesima) si allega al presente atto sotto la lettera B).

Quindi l'assemblea all'unanimità conferisce al Presidente dell'associazione ogni più ampio potere per dare corso alle deliberazioni sopra approvate e per apportare al presente verbale e agli allegati statuti tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie sia per ottemperare a quanto richiesto per l'iscrizione del testo modificato allegato sotto la lettera B) al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Veneto e per ottenere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) quando questo sarà istituito nel testo allegato al presente atto sotto la lettera A).

La sussistenza delle condizioni previste dalla legge e il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del codice del terzo settore dovranno sussistere al momento del deposito presso il competente ufficio del RUNTS del presente atto per l'iscrizione unitamente allo statuto allegato sotto la lettera A).

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore ventuno e minuti trentacinque.

Quest'atto in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto alla Comparsa che, dispensandomi espressamente dalla lettura degli allegati, lo approva e lo firma con me Notaio, alle ore ventuno e minuti trentacinque consta di due fogli di cui si occupano cinque facciate intere e parte della presente.

F.TO RENATA DA RE

F.TO ALBERTA PIANCA NOTAIO (L.S.)

STATUTO DELL' "ANFFAS SINISTRA PIAVE" - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSvilUPPO"-----

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIA- TIVA-----

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE-----

1. In data 15 gennaio 2002 con scrittura privata autenticata registrata in data 18 gennaio 2002 è stata costituita la "As- sociazione di Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali Anffas Sinistra Piave - Onlus".-----

2. In data 2 aprile 2012, l'atto costitutivo è stato ripetuto nella forma dell'atto pubblico al fine del riconoscimento della personalità giuridica, con contestuale modifica della denominazione in "Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus Sinistra Piave di Vittorio Veneto", in breve "Anffas Onlus Sinistra Piave di Vittorio Veneto".-----

3. All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Anffas Sinistra Piave - Associazione Locale di Famiglie e persone con disabili- tà intellettiva e disturbi del neurosviluppo" in breve de- nominata "Anffas Sinistra Piave", facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "Anffas Sinistra Piave", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.-----

4. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Naziona- le Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazio- ne l'acrononimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promo- zione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.-----

5. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS.-----

ART. 2) SEDE-----

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vittorio Vene- to ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Veneto.-----

2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto. L'assemblea straordi- naria degli associati può altresì istituire sedi secondarie. --

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.-----

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.-----

5. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative e/o

Alberta Pianca - Notaio

ALLEGATO " A "

Rep. N. 34249

Racc. N. 11865

amministrative, nonché unità locali.-----

ART. 3) DURATA-----

1. L'Associazione ha durata illimitata.-----

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'-----

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.-----

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:-----

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;-----
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;-----
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;-----
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;-----
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusa la banca del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;-----
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.-----

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Fino alla vigenza della

disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.--

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.-----

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:-----

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;-----

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;-----

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;-----

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;-----

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;-----

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;-----

- g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;—
- h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;-----
- i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o che non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.-----

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.-----

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO-----

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.-----

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.-----

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE-----

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.---

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,

anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n 117.-----

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS-----

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE----

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.-----

2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello regionale, fermi restando per quelli sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.-----

3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.-----

4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:-----

a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;-----

b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;-----

c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;-----

d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;-----

e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale ad altro ETS, utilizzando quale criterio prioritario di scelta da parte dell'Assemblea degli Associati o, in assenza di essa, dell'organo liquidatore, l'appartenen-

za dell'ETS alla rete associativa ANFFAS ed altresì la contiguità territoriale con l'Associazione disciolta all'interno all'interno della Regione Veneto;-----

f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri enti aderenti, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;-----

g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;-----

h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;-----

i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 - "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.-----

5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.-----

ASSOCIATI E VOLONTARI-----

ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE-----

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.-----

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.-----

3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche alternativamente sono:-----

a) persone con disabilità;-----

b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;-----

c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b),

che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.-----

4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.-----

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.-----

6. Il Consiglio Direttivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.-----

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 (quindici) giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati,-----

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla sua assunzione.-----

9. Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea degli Associati o il Collegio dei Probiviri, se nominato.-----

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI-----

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità a----- cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.-----

2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anf-

fas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.---

3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.-----

4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.-----

5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.-----

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.---

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.-----

8. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 (tre) mesi.-----

9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Etico di Anffas Nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.---

10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.-----

ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO-----

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.-----

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:-----

a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;-----

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi;---

c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.-----

4. Avverso la delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere innanzi al Collegio dei

probiviri, ove esistente, o all'Assemblea degli Associati.-----

ART. 11) VOLONTARI-----

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.-----

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.-----

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.-----

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.-----

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.-----

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

1. Gli organi dell'Associazione sono:-----

a. l'Assemblea degli Associati;-----

b. il Presidente;-----

c. il Consiglio Direttivo;-----

d. il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;-----

e. il Collegio dei Probiviri, ove nominato;-----

f. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI-----

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.-----

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello sta-

tuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.-----

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.-----

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.-----

Art. 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE-----

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.-----

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:-----

a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;-----

b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;-----

c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, ove esistente, acquisito il parere del Collegio Sindacale e, ove esistente, con il contributo del gruppo locale degli autorappresentanti, relativamente al solo programma di attività;-----

d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;-----

e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;-----

f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;-----

g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;-----

h. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto;-----

i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;-----

j. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;-----

k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;-----

l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione as-

sociativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;-----

m) pronunciarsi in merito alla domanda di ammissione a socio, nella circostanza di cui all'articolo 8, comma 9, del presente Statuto;-----

n) deliberare circa la costituzione del Collegio dei Probiviri e, conseguentemente, eleggerne i componenti;-----

o) pronunciarsi in merito alla delibera di esclusione da associato del Consiglio Direttivo, ove non esista il Collegio dei Probiviri.-----

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:---

a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;-----

b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;-----

c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.-----

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.-----

15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI-----

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.-----

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:--

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;-----

b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.-----

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno un quinto più uno degli associati aventi diritto di voto.-----

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 (venti) giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.-----

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE-----

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza-----

della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente co-

stituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.-----

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli associati.-----

3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.-----

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.-----

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.-----

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.-----

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati.-----

8. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.---

9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.-----

10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.-----

11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.-----

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI-----

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.-----

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.-----

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.-----

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.-----

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata ad Anffas.-----

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.-----

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO-----

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.-----

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.-----

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.-----

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.-----

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.-----

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.-----

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.-----

8. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espresso invito del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Proviviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, ove esistente, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.-----

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI-----

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.-----

2. Il Consiglio Direttivo:-----

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;-----
- b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;-----
- c) delibera sull'esclusione dell'associato;-----
- d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 (sessanta) giorni;---
- e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;-----
- f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;-----
- g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;-----
- h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;-----
- i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa, ove esistente, il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sul programma di attività;-----
- j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;---
- k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;-----
- l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;-----
- m) nomina i rappresentanti pro-tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;-----

n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.-----

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).-----

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.-----

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.-----

ART. 20) PRESIDENTE-----

1. Il Presidente dell'Associazione:-----

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;-----

b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;-----

c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;-----

d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;-----

e) presiede l'Assemblea;-----

f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;-----

g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;-----

h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;-----

i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;-----

j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;-----

k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;-----

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;-----

m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.-----

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.-----

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.-----

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.--

ART. 21) COLLEGIO SINDACALE-----

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'albo dei revisori contabili.-----

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.-----

3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.-----

4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.-----

5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.-----

6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.-----

7. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di

esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.-----

8. Il Collegio Sindacale, ove invitato, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con il suo presidente o suo delegato, individuato tra gli altri componenti del Collegio.-----

9. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.-----

10. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI-----

1. L'Assemblea, qualora abbia deliberato di costituire il Collegio dei Probiviri, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, ne elegge i componenti, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.-----

2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente.-----

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad Ente aderente da parte del Consiglio Direttivo.-----

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli Enti aderenti e dirime le vertenze tra gli Enti aderenti per le materie di rilievo regionale.-----

5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:-----

- il richiamo scritto;-----
- la diffida;-----
- la censura;-----

- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.-----

6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.-----

ART.23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.-----

2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.-----

GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI-----

ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI-----

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.-----

2. Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.-----

3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.-----

4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.-----

5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.-----

6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.-----

NORME AMMINISTRATIVE-----

Art. 25) RISORSE ECONOMICHE-----

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:-----

- quote associative;-----
- contributi degli enti associati;-----
- contributi e finanziamenti di privati;-----
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;-----
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;-----
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;-----
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;-----
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;-----
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;-----
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;-----
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.---

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.-----

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.-----

ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO-----

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta.-----

Art. 27) LIBRI SOCIALI-----

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:-----

a) il libro degli associati;-----

b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;-----

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;-----

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.-----

2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.-----

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.-----

ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE-----

1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempiimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probi-viri, ove nominato, possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei probi-viri, ove nominato.-----

2. Anffas Nazionale, con la designazione del Tutor, non assumerà responsabilità per gli atti compiuti dalla persona designata.-----

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE-----

ART. 29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO-----

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto all'art. 16.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad altro ETS, utilizzando quale criterio prioritario di scelta da parte dell'Assemblea degli associati o, in assenza di essa, organo liquidatore, l'appartenenza dell'ETS alla rete associativa Anffas ed altresì la contiguità territoriale con l'Associazione disciolta all'interno della Regione Veneto salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione.

3. Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore si seguirà la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

F.TO RENATA DA RE

F.TO ALBERTA PIANCA NOTAIO (L.S.)

-----STATUTO-----

-----ANFFAS - ONLUS SINISTRA PIAVE - VITTORIO VENETO-----

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA

-----E/O RELAZIONALE-----

Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche-----

Art. 1 COSTITUZIONE-----

Art. 2 SEDE-----

Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'-----

Art. 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS-----

Art. 4 RISORSE ECONOMICHE-----

Titolo secondo: Associati-----

Art. 5 ASSOCIATO-----

Art. 5 bis ONORIFICENZE-----

Art. 6 CESSAZIONE QUALITA' DI ASSOCIATO-----

Titolo terzo: Organi Sociali-----

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Art. 7 bis CARICHE ASSOCIATIVE-----

Art. 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI-----

Art. 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI-----

Art. 10 ASSEMBLEE: POTERI-----

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE-----

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO-----

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI-----

Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE-----

Art. 15 PRESIDENTE-----

Art. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-----

Art. 16bis ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI-----

Titolo quarto: Norme Amministrative-----

Art. 18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE-----

Art. 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE-----

Art. 20 SCIoglimento-----

Art. 21 REGOLAMENTO-----

Art. 22 NORME DI RINVIO-----

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE-----

Articolo 1 COSTITUZIONE-----

È costituita l'"Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus Sinistra Piave di Vittorio Veneto, in breve denominata anche "Anffas Onlus Sinistra Piave di Vittorio Veneto". Tale denominazione o la denominazione abbreviata "Anffas Onlus Sinistra Piave di Vittorio Veneto", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione in forza dell'iscrizione al registro delle Organizzazioni di volontariato aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di volontariato".

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte

Alberta Pianca - Notaio

ALLEGATO " B "

Rep. N. 34249

Racc. N. 11865

dell'unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello Statuto dell'Anffas Onlus Nazionale.-----

Articolo 2 SEDE-----

L'Associazione ha sede legale in Vittorio Veneto Via San Got-
tardo n. 91 (Area Fenderl).-----

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel
territorio della Regione Veneto.-----

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con
delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò
comporterà modifica dello statuto.-----

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della
sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti
la modifica dello Statuto. -----

Gli associati devono essere tempestivamente informati del
trasferimento della sede.-----

Articolo 3 FINALITA' E ATTIVITA'-----

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lu-
cro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di
interesse generale per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto
previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue
successive modifiche ed integrazioni.-----

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo
svolgimento delle attività di interesse generale di seguito
indicate:-----

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-
mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni;-----
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-
rale di cui al presente articolo; -----
- organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-
resse sociale, culturale o religioso;-----
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle
infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazio-
ni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale tem-
poraneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, cul-
turali, formativi o lavorativi; -----
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-
stiche; -----
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-
menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-
vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di in-
teresse generale a norma del presente articolo; -----

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; -----
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusa la banca del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; -----
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.-----

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dalla Legge, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.-----

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati e le cariche elettive sono gratuite. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e crescita sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.-----

ARTICOLO 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS-----

Le attività di cui all'Art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovraregionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.-----

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22 febbraio 2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi al n. 00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei

modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall'Art. 4 bis dello statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo. -----

L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Nazionale nonché a:-----

- 1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema-tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;-----
- 2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;-----
- 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasette e zero zero centesimi) attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno un revisore contabile iscritto nel relativo albo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 bis del presente statuto;-----
- 4) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione Veneto;-----
- 5) inquadrare l'eventuale personale assunto in conformità alla vigente normativa e secondo il CCNL Anffas Nazionale;-----
- 6) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno; -----
- 7) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti da Anffas Onlus Nazionale. -----

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale. -----

Articolo 4 PATRIMONIO RISORSE ECONOMICHE-----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:--

- quote sociali;-----
- contributi degli associati;-----

- contributi di privati;-----
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;-----
- contributi di organismi internazionali;-----
- lasciti, donazioni;-----
- somme derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali.-----

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, né in caso di recesso o di esclusione dall'Associazione dell'associato, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.---

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.-----

TITOLO SECONDO: ASSOCIATI-----

Articolo 5 GLI ASSOCIATI-----

Gli associati si distinguono in:-----

Ordinari:-----

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.---

Per singola persona con disabilità il numero degli associati collegati non può essere superiore a tre. -----

La qualifica di associato ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.-----

Amici:-----

sono le persone che anche se non parenti o affini di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale danno dimostrata prova di condividere le finalità associative prendendo parte attiva e collaborando alla vita dell'Associazione. -----

L'attività istituzionale ed associativa dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.-----

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai

sensi della lett. e) del ridetto articolo 13. -----

Il Consiglio Direttivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto. -----

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 (quindici) giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati. -----

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla sua assunzione. -----

Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati. ---

Ad ogni Associato successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazionale.-----

Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati, e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo. -----

Il diritto di voto nell'Assemblea spetta solo agli Associati in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.-----

Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.--

Gli Associati hanno diritto di eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere eletti negli stessi.---

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.--

Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.-----

Articolo 5 bis ONORIFICENZE-----

L'Assemblea degli Associati può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa. Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente onorifico.-----

Articolo 6 CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI ASSOCIATO-----

L'appartenenza all'Associazione cessa:-----

a) per decesso;-----

b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;-----

c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:-----

- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;-----

- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.-----

La decisione di esclusione di un associato per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.-----

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'associato di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso. Viene fatta salva comunque la possibilità di ricorso all'Autorità Giudiziaria come da art. 24 comma 3 del Codice Civile. -----

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI-----

Articolo 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Gli organi dell'Associazione sono:-----

1) l'Assemblea degli Associati;-----

2) il Consiglio Direttivo;-----

3) il Presidente;-----

4) il Collegio dei Revisori dei Conti;-----

5) l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; -----

6) il Collegio dei probiviri.-----

Articolo 7 bis: CARICHE ASSOCIATIVE-----

Le cariche Associative sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro alle quali possono accedere anche i non associati.-----

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 c.c.---

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.-----

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.-----

Articolo 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI-----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. -----

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:---
- entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di compe-
tenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;-----
- entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di com-
petenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del pro-
gramma associativo. -----
L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze
lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno un
decimo più uno degli associati aventi diritto di voto.-----
La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con
apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo
mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o
quant'altro), almeno 20 (venti) giorni prima della data pre-
scelta per l'assemblea in prima convocazione, salvo quanto
previsto al successivo articolo 20.-----
L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta
l'universalità degli associati. -----
Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti
gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo
ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.-----
Non sono ammessi al voto gli associati non in regola con i
pagamenti delle quote sociali.-----
Articolo 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI-----
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente
costituita con la presenza della metà più uno degli associati
aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi
non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima) è regolarmen-
te costituita qualsiasi sia il numero degli associati inter-
venuti e rappresentati.-----
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmen-
te costituita con la presenza di almeno due terzi degli asso-
ciati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da
tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima) è re-
golarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati
intervenuti.-----
Le Assemblies ordinaria e straordinaria, deliberano con il
voto favorevole della maggioranza degli associati intervenu-
ti. Per le delibere comportanti modifiche statutarie è neces-
saria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati
e la maggioranza dei presenti. -----
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo
da altri associati conferendo delega scritta. -----
Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. ---
Ciascun associato può votare per non più della metà più uno
dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.-----
La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata
separatamente e prima della votazione per l'elezione delle
altre cariche sociali.-----
Articolo 10 ASSEMBLEE: POTERI-----
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,

in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.-----

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni. -----

L'Assemblea ordinaria:-----

1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione, che ricopre anche la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;-----

2) definisce il numero ed elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art.11;-----

3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;-----

4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;-----

5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il bilancio di esercizio;-----

6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----

7) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;-----

8) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16bis del presente statuto; -----

9) elegge il rappresentante degli associati all'Assemblea Nazionale di Anffas Onlus con le modalità definite nel regolamento; -----

10) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto da Anffas Nazionale;-----

11) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.-----

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 20.-----

L'Associazione dell'Associazione che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale liquidazione, può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o anche attivare le procedure liquidatorie.-----

Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE-----

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.-----

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. -----

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.-----

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con parere consultivo; possono altresì partecipare, su espresso invito del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probi-viri, i coordinatori delle commissioni di lavoro e qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.-----

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati. -----

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.-----

Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.-----

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione. -----

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.-----

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. -----

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto solo da tre membri, esso è validamente costituito con la presenza di tutti. -----

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. -----

Articolo 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI-----

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea e comunque entro i limiti stabiliti annualmente dalla stessa.-----

Il Consiglio Direttivo può affidare al Presidente, ai Consiglieri, ai singoli Associati o eventualmente a terzi, la delega per la firma di specifici atti, già deliberati dal mede-

simo Consiglio Direttivo. -----
I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati agli associati con idonei mezzi. Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il rendiconto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.-----
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.-----
Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima. Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.-----
Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché la designazione dei rappresentanti in altri Enti od Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.-----
Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, questi ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus, facenti parte dell'unitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.-----
Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.-----
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.-----
Articolo 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE-----
A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea. -----
I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.-----
L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:-----

1) per decesso;-----
2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;-----

3) per scadenza del mandato;-----
4) per la perdita della qualifica di associato dell'Associazione;-----

5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto e ratificata dall'Assemblea alla prima riunione utile, in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.-----

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri. -----

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi, senza giustificazione idonea, ad almeno tre riunioni consecutive.-----

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.-----

Articolo 15 PRESIDENTE -----

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo e vigila affinché vengano osservate le norme statutarie, provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.-----

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.-----

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.-----

Articolo 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-----

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri. Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori dei conti deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.-----

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.-----
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non associate all'associazione.-----

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.-----

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.-----

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo, redigendo a tal fine ed in tempo utile parere scritto da portare a conoscenza degli Organi deputati all'approvazione degli stessi.-----

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo parere consultivo.-----

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.-----

ART. 16.bis) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.-----

ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI-----

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.-----

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli Associati e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione.-----

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra gli associati stessi.-----

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.-----

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.-----

Titolo 4: Norme Amministrative-----

Articolo 18 BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE-----

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.-----

In conformità alla normativa vigente, all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma giuridica.-----

Articolo 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE-----

La durata dell'Associazione è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacento (31/12/2100). -----

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.-----

Articolo 20 SCIOGLIMENTO-----

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre quarti degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei tre/quarti degli associati.-----

Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrata altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo regionale Anffas di appartenenza.-----

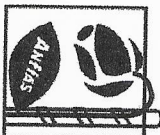
In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altra Associazione di Volontariato operante in identico o analogo settore, utilizzando quale criterio prioritario di scelta da parte dell'Organo liquidatore, l'appartenenza alle Associazioni di Volontariato facenti parte dell'unitaria struttura Anffas ed altresì la contiguità territoriale con l'Associazione disciolta all'interno della Regione. -----

Articolo 21 REGOLAMENTO-----

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.-----

Articolo 22 NORME DI RINVIO -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in



ANFFAS
dal 1958 la persona al centro
SINISTRA PIAVE - VITTORIO VENETO

de A a D

Vittorio V. V.

Susegana

pagina 4

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 23 SETTEMBRE 2020 - ELENCO SOCI

TESSERA	Cognome	Nome	telefono	Tessera 2020	ZONA	INDIRIZZO MAIL	DELEGATO	FIRMA
3	ARNAUDDO	FILIPPO	3667719170	bonifico 20/09	VV	arnaudofilippo@gmail.com	presente	<i>Filippo Arnauddo</i>
5	BALBINOT	GRAZIELLA	3333799283	bonifico 05/06	VV	graziella.balbinot@virgilio.it	presente	<i>Graziella Balbinot</i>
6	BARADEL	EMILIO	3311404064	bonifico 30/07	Susegana	baradelemilio@gmail.com	delega	<i>Scotà Bernardino</i>
7	BEGGIATO DAL ZOTTO	MARINA		bonifico 10/07	Susegana		delega	<i>Bortoluzzi Giovanni</i>
8	BERTO	ANNAMARIA	3384607306	cassa 31/08	VV		delega	<i>Bevilacqua Francesca</i>
9	BEVILACQUA	FRANCESCA	3200703618	bonifico 01/09	VV	bevilacqua.francesca@hotmail.co	presente	<i>Bevilacqua Francesca</i>
10	BOLZAN	LUIGI	3408420629	cassa 02/03	VV	bolzanluigi@tin.it	presente	<i>Scotà Bernardino</i>
11	BORSOTTI MENEGON	MARIA LUGIA		cassa 24/08	Susegana		delega	<i>Bevilacqua Francesca</i>
12	BORTOLINI	FRANCESCO	3483613857	bonifico 1/09	VV	bortolini.francesco@gmail.com	presente	<i>Bevilacqua Francesca</i>
13	BORTOLUZZI	GIOVANNI	3472254962	cassa 24/08	Susegana		presente	<i>Bevilacqua Francesca</i>
14	BOTTEGA	ANNAMARIA		cassa 03/02	VV		delega	<i>Bevilacqua Francesca</i>
15	BREDA	EMMA	3341774802	bonifico 03/06	VV	emminabreda@gmail.com	presente	<i>Bevilacqua Francesca</i>
16	BRESSAN	DONELLA	3297248833	bonifico 07/07	Susegana	donella.bressan@gmail.com		<i>Bevilacqua Francesca</i>
17	BRUNETTA	RENATO	3292172497	bonifico 02/06	VV	renato.brunetta@libero.it	delega	<i>Balbinot Graziella</i>
19	CAMPODALLORTO	CINZIA	3406075727	bonifico 17/06	VV	cinzia.campo@alice.it	presente	<i>Bevilacqua Francesca</i>
20	CANZIAN	SANTINA	3487806137	bonifico 28/07	Susegana	giancarlacanzian@gmail.com		<i>Bevilacqua Francesca</i>
22	CASAGRANDE	ISABEL JOSEFINA	3473223318	bonifico 17/06	VV	casagrande.isabel.3@gmail.com	presente	<i>Bevilacqua Francesca</i>
23	CASAGRANDE	PAOLA	3392905709	cassa 07/09	VV		delega	<i>Bevilacqua Francesca</i>
24	CASTAGNER	TITO	3499546058	cassa 03/02	VV			<i>Bevilacqua Francesca</i>

ALBERTA PIANCA - Notaio

Allegato Rep. N. 34249

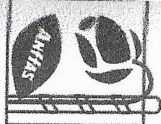
C

Racc. N. 11865

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 23 SETTEMBRE 2020 - ELENCO SOCI

TESSERA	Cognome	Nome	telefono	Tessera 2020	ZONA	INDIRIZZO MAIL		DELEGATO	FIRMA
26	23722	CENEDESE	LORELLA	3289374576	bonifico 14/07	vv	lorella.cenedese@yahoo.it	presente	
27	32162	CESCA	MARILENA		cassa	vv		presente	
29	11975	CIOT	LUIGINA		cassa 24/02	vv		delega	Bolzan Luigi
30	28916	COLLOTTO	FIRMINA		bonifico 10/07	Susegana		delega	Zaros Paolo
31	22532	DA FRE'	LORENZINA	3491906063	cassa 31/08	vv	lorenzina.dafre@gmail.com	presente	
32	11989	DA RE ZUDDAS	RENATA	3472283567	cassa 08/03	vv	renatadare@	presente	
37	11979	DE NARDI CASAGRANDE	NADIA	3400910402	bonifico	vv	cse.nadia@gmail.com	presente	
40	16288	DELL'ANTONIA	CLAUDIO	3204218144	cassa 30/08	vv		delega	Bolzan Luigi

Carlo Bolzan
Delega
Delega

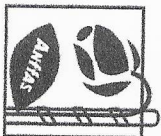


ANFFAS
dal 1958 la persona al centro
SINISTRA PIAVE - VITTORIO VENETO

dep Fa e Vittorio Veneto - Susseppina

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 23 SETTEMBRE 2020 - ELENCO SOCI

19128	FANTON	CATERINA	3473882607	bonifico 09/06	VV	catia.fanton@vodafone.it	presente		
26714	FAVERO	CARLA	3453486495	cassa 10/02	VV	carla.favero63@gmail.com	presente		
12031	FAVERO MORETTO	GISELLA		cassa 24/08	Susegana				
31221	GABRIELLI	STEFANIA		bonifico 22/09	VV	stefab12@libero.it	X delega	Bortoluzzi Giovanni	
21593	GIACOMINI	MIRELLA		cassa 03/02	VV		presente		
16563	INTROVIGNE SCOTTA	SANDRA	3408836701	bonifico 28/08	VV	sansis56@gmail.com	presente		
26713	MASET	ARMANDO	3387105214	cassa 24/07	VV		presente		
18521	MORANDIN	ERNESTA	3487200000	bonifico 02/06	Susegana	sbhazza@alice.it	X delega	Cenedese Lorella	
31485	PEZZE TOMASELLA	CARLA	3491505578	bonifico 04/09	VV	Giorgiotomasella@libero.it	presente		
3175	PIANCA	FELICE	3286737361	bonifico 01/06	VV	vyvianca@libero.it	presente		
16306	PICCIN ROS	LETIZIA	3471837624	cassa 02/03	VV		X delega	Sonego Maria Grazia	
20475	PIN	ORLANDO	3406838424	cassa 24/08	VV		X delega	Zaros Paolo	
32160	POSER	LEONARDO		bonifico 09/06	VV	leonardoposer@gmail.com	presente		
31486	POSSAMAI	BRUNA	0438-24207	cassa 07/09	VV		presente		
11984	SALANITRI	GIUSEPPE	3492675493	cassa 07/09	VV		presente		
29659	SCOTTA	BERNARDINO	3280318166	cassa 24/08	Susegana		presente		
21587	SONEGO	MARIAGRAZIA	340157729	cassa 24/09	VV	mariagrazia.sonego@gmail.com	presente		
16312	SOSSAI	DINO		onorario	VV				
31487	SPINAZZE DALL'ACQUA	MARIA CAMILLA	3400533057	bonifico 31/08	VV	carlo975@tiscali.it	presente		
3183	TERMANINI	LUGI	3391310688	cassa 31/08	VV	termanini49@gmail.com	presente		



ANFFAS
dal 1958 la persona al centro
SINISTRA PIAVE - VITTORIO VENETO

pagina 1

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 23 SETTEMBRE 2020 - ELENCO SOCI

80	3174 TERRASSAN	VITTORIO	3283708868	bonifico 05/06	VV	vittorioterrassan@gmail.com	presente		
81	29662 VAZZOLA	MARIAGRAZIA		bonifico 07/07	Susegana	sandra.daruos@gmail.com			
85	25316 ZANETTE	MARIA ASSUNTA	3407124297	bonifico 09/09	VV	zanettemariaassunta@gmail.com	delega	Zaros Graziosa	
86	12026 ZANIN	ADRIANO		bonifico 14/07	Susegana				
87	18516 ZAPATA	MARIA DOLORES	3278310286	bonifico 01/09	VV	caopata@alice.it	presente delega	Da Re Renata	
88	29664 ZAROS	PAOLO	33572964654	bonifico 14/07	VV	paolozaros@yahoo.it	presente		
89	27078 ZAROS	GRAZIOSA		bonifico 01/06	VV	giulio.ferrari2003@libero.it	presente		
90	31413 ZUDDAS	ADOLFO	3356286786	cassa	VV	adolfo.zuddas@tin.it	delega	Da Re Renata	

Soci S.V.

pagina 5

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 23 SETTEMBRE 2020 - ELENCO SOCI

TESSERA	Cognome	Nome	telefono	Tessera 2020	ZONA	INDIRIZZO MAIL		DELEGATO	FIRMA
1	26736	AMATRUDA	GABRIELE	3492614933	cassa 08/09	S.V.	<u>gabrieleamatruda@alice.it</u>	presente	
2	30800	ANDRETTA	ITALO	3477973169	cassa 08/09	S.V.	<u>katty.marcolin@gmail.com</u>		
4	12010	ASARO	GIOACCHINO	3357415336	cassa 31/07	S.V.			
18	12013	CAMERIN SALTON	ODOLINA	3409758472	cassa 30/07	S.V.		delega	Dolcetto Turra
21	30507	CARAMEL	ADRIANA	3487920913	cassa 31/07	S.V.	<u>marina.adriana@libero.it</u>	presente	
25	32161	CECILIAN	GIOVANNI	3475247087	cassa 08/09	S.V.	<u>giovanni@cecilian.it</u>	presente	
28	12000	CETTOLIN	GIULIANO	3334349001	cassa 08/09	S.V.	<u>cettolin.giulioenzo@gmail.com</u>	presente	
33	28727	DAL BO	GIANCARLO	3393128937	bonifico 19/06	S.V.	<u>dalbogiancarlo@gmail.com</u>	presente	
34	12006	DAI COL ZANDANEL	FIDALMA	3396170813	cassa 31/07	S.V.			
35	23727	DALL'ANTONIA	NADIA	3481011082	cassa 08/09	S.V.		presente	
36	29676	DE LUCA	MARINO	3404974993	cassa 08/09	S.V.		delega	Dolcetto Turra
38	12011	DE ZAN	LUIGI	3493425172	cassa 30/07	S.V.	<u>zemid@libero.it</u>	presente	
39	28726	DELLA LIBERA	GIOVANNI	3478130688	cassa 08/09	S.V.	<u>studiodelialibera@gmail.com</u>	presente	
41	11976	DOLCETTO TURRA	LOREDANA	3496648255	cassa 30/07	S.V.	<u>turraloredana@gmail.com</u>	presente	
45	27622	FORNARO	SONIA		cassa 08/09	S.V.		delega	Cettolin Giuliano
47	23724	GALATI	ANTONINO	3687089868	cassa 08/09	S.V.			
48	27947	GHIRARDO CESCCHIN	LUIGINA	3356654985	cassa 31/07	S.V.		delega	Amatruda Gabriele
50	3181	GRANDO MANENTE	MARIA ANTONIETTA	3703418863	cassa 08/09	S.V.	<u>maria.antonietta.g@hotmail.com</u>	presente	
52	27503	MARCHISIO	CLAUDIO	3487638772	cassa 08/09	S.V.	<u>claudio.markisio@yahoo.it</u>	delega	Poletto Lucio

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 23 SETTEMBRE 2020 - ELENCO SOCI

TESSERA	Cognome	Nome	telefono	Tessera 2020	ZONA	INDIRIZZO MAIL		DELEGATO	FIRMA
54	30551	MAZZER	FIorenzo	cassa 08/09	S.V.				
55	16974	MAZZER ANDREETTA	BERNADETTA	3470565801	cassa 08/09	S.V.			
56	12001	MENEGHIN POSER	BRUNA	3388991297	cassa 30/07	S.V.	<u>meneghin.moiralilbero.it</u>	delega	Della Libera Giovanni
57	28917	MICONI	FELICE	3468054204	cassa 08/09	S.V.	<u>folegottotiziana@yahoo.it</u>	presente	Smarra Vincenzo
58	11998	MODOLO	LORENZO	3464066009	cassa 30/07	S.V.			
60	21745	OTTAVIAN	SONIA	3474059936	cassa 30/07	S.V.	<u>soniaottavian@gmail.com</u>	delega	Grando Antonietta
61	31640	PANDIN	GIANCARLO	3357687504	bonifico 04/08	S.V.	<u>giancarlo.pandin@tin.it</u>	delega	Amatrua Gabriele
66	12002	POL	BENITO	3207226425	cassa 30/07	S.V.			
67	32158	POLETTTO	LUCIO	3349159818	cassa 08/09	S.V.	<u>poletto.lucio@hotmail.com</u>	presente	
70	16973	SACCOLETTTO ZANETTE	ORNELLA	3334479144	cassa 08/09	S.V.	<u>saccoletto.ornella@libero.it</u>	delega	Della Libera Giovanni
73	27504	SERAFINI	VEZIO	3398904773	cassa 08/09	S.V.	<u>vezioserafini@gmail.com</u>	delega	Certolin Giuliano
74	31222	SMARRA	VINCENZO	3396791475	cassa 08/09	S.V.	<u>vincenzosmarra@gmail.com</u>	presente	
78	12008	STINAT	RENZO	3356144188	cassa 30/07	S.V.		delega	Smarra Vincenzo
82	11999	VETTOREL COLODEL	GIUSEPPINA	3401825614	cassa 31/07	S.V.		delega	Poletto Lucio
83	31641	VISENTIN	ALICE	3483432060	cassa 08/09	S.V.		delega	Grando Antonietta
84	26715	ZANCHETTA	GIACOMINO		cassa 08/09	S.V.			

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA REDATTA SU SUPPORTO DIGITALE A
ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO

(articoli 68-ter e 57-bis legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta dott. Alberta Pianca Notaio in Vittorio Veneto, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato numero di serie 04 b1, scopi del certificato 0.4.0.194112.1.2, 1.3.6.1.4.1.8526.1.1.5, vigente fino alle ore 12:22:15 del 28 agosto 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.
(file firmato digitalmente dal Notaio Alberta Pianca).